

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 294

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BUTTI e ALLEGRINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2006 (*)

Riconoscimento dei sevizi di insegnamento nella scuola media
ai fini della carriera di docente universitario

(*) *Testo ritirato dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - La Corte costituzionale, con sentenza del 26 giugno 1995, n. 305, ha escluso il riconoscimento, ai fini della carriera di docente universitario, dei servizi prestati come docente di scuola media. Tale riconoscimento era previsto dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che la Corte ha ritenuto incostituzionale per eccesso di delega rispetto alla legge 21 febbraio 1980, n. 28.

A seguito di tale sentenza si è creato un vuoto legislativo che è necessario colmare, considerata l'illogicità, nel quadro della normativa generale, della mancata valutazione del servizio prestato nella scuola media inferiore o superiore per la continuazione dell'insegnamento a livello accademico.

Il presente disegno di legge intende pertanto rendere giustizia agli operatori dell'università penalizzati dalla predetta sentenza della Consulta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I servizi di insegnamento prestati nella scuola media, inferiore o superiore, sono integralmente valutati ai fini della carriera di ricercatore o di professore universitario. Il riconoscimento avviene a domanda dell'interessato, dopo la conferma in ruolo e con decorrenza dalla conferma stessa.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

